

COMUNE DI STRAMBINELLO

Città metropolitana di Torino

AVVISO IMU 2023

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12 aprile 2023 sono state **CONFERMATE** le aliquote IMU già in vigore per il 2022:

FATTISPECIE

- abitazione principale e relative pertinenze
(per le categorie ancora soggette all'imposta)

ALIQUOTE

0,50 per cento

- immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D
(quota riservata allo Stato 0,76 per cento;

1,06 per cento

- unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e pertinenze - terreni agricoli ove non esenti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (da questa fattispecie vengono esclusi gli immobili classificati nella categoria catastale D ai quali si applica la percentuale di cui al punto precedente pari a 1,06 per cento)

0,86 per cento

Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10, C6, C7, C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Agenzia delle Entrate - sezione territoriale)

Non dovuto

- aree fabbricabili

0,76 per cento

DETRAZIONI:

detrazione nella misura di legge, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

scadenze di pagamento

16 giugno 2023

per la rata di acconto o dell'intero importo dovuto

16 dicembre 2023

per la rata di saldo

novità per l'IMU 2023 e altre esenzioni precedenti e valide per il 2023

Le principali novità per l'IMU 2023

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [**reato di violazione di domicilio**], o 633 [**invasione di terreni o edifici**] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »

Esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito eventi sismici - Comma 768 - Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto

Altre esenzioni precedenti e valide per il 2023

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

Si rammenta che per dimostrare le condizioni che determinino esenzioni o agevolazioni è necessario presentare la Dichiarazione IMU.